

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 17/02/2026

FATTO

Il cliente, nel ricorso, espone quanto segue:

- è titolare di n. 3 buoni da € 5.000,00 ciascuno, serie 18P, emessi in data 12.12.2006 e n. 2 buoni da € 1.000,00 ciascuno, stessa serie e data;

- i buoni non riportano sul titolo alcuna data di scadenza, né fu fornito, al momento dell'emissione o successivamente, alcun foglio informativo o altro documento contenente le caratteristiche contrattuali, inclusa la durata o la scadenza del titolo;
- i buoni non riportano alcuna data di scadenza, e la serie "18P" non consente, in assenza di specifiche conoscenze tecniche, di determinarne la durata;
- al momento della sottoscrizione, non è stato consegnato alcun foglio informativo analitico (FIA) contenente la durata del prodotto, la data di scadenza o le condizioni economiche;
- la prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali decorre dalla scadenza certa e conoscibile del titolo; in mancanza di tale conoscibilità, non può ritenersi decorso validamente alcun termine prescrizione;
- l'opposizione dell'eccezione di prescrizione, in un contesto in cui l'investitore non era in grado di conoscere la scadenza, è da ritenersi in contrasto con i principi generali di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c.

Il ricorrente domanda, quindi, di accertare e dichiarare che la prescrizione eccepita dal convenuto è illegittima; domanda, inoltre, di condannare la parte resistente a corrispondere ai ricorrenti il valore di rimborso maturato alla data di presentazione del reclamo, per un importo complessivo di euro 17.000,00 oltre interessi maturati; in via subordinata, domanda il risarcimento del danno pari al valore dei buoni, per violazione degli obblighi informativi e omissione di comportamento diligente.

Nelle controdeduzioni, in via pregiudiziale, l'intermediario convenuto eccepisce quanto segue:

- l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario Finanziario, in quanto l'Arbitro Bancario Finanziario non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
- l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al titolo VI del TUB.

L'Intermediario, nel merito, afferma quanto segue:

- la cliente ricorre per il rimborso di n. 4 Buoni Fruttiferi a termine appartenenti alla serie 18P sottoscritti il 12.12.2006;
- i buoni in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica 18P;
- il Buono a 18 Mesi ha una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed è liquidabile, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, come riportato nel relativo Foglio Informativo, pro tempore vigente, e disponibile presso i locali aperti al pubblico di qualsiasi ufficio;
- la serie appare chiaramente leggibile sul retro del Buono medesimo;
- la data di emissione e la serie risultano visibili, per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza e quindi alla prescrizione dello stesso;
- all'epoca non era previsto alcun timbro o etichetta riportante la data di scadenza, inoltre, i BFP in questione non presentano alcuna "irregolarità" od elemento che possa aver indotto i sottoscrittori a considerarli appartenenti ad altra tipologia o serie;
- il fatto che il buono fosse "a termine" risulta inequivocabile anche a una lettura non esperta dalla sola osservazione del titolo;
- quanto al termine prescrizione, l'art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 ha previsto che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo;
- i BFP, essendo stati sottoscritti il 12.12.2006, sono scaduti il 12.06.2008 e la prescrizione è maturata a partire dal 13.06.2018;

- il rimborso dei BFP è stato richiesto dopo la decorrenza del termine prescrittivo decennale;
- il primo reclamo formale è stato effettuato in data 17.05.2025, pertanto la liquidazione dei titoli è stata negata nel pieno rispetto della legge;
- in merito ad ogni eventuale richiesta di rimborso o di informazioni, presentata verbalmente in Ufficio postale antecedentemente alla presentazione di una richiesta in forma scritta, deve rilevarsi che non costa in atti evidenza della data in cui è stata chiesta la riscossione dei BFP oggetto del presente ricorso;
- ai sensi degli artt. 2935 e 2941 c.c., non sussiste alcun fatto impeditivo della prescrizione;
- sul tema della decorrenza dei termini di prescrizione, si richiama la recentissima ordinanza n. 16459/2024 della Corte di Cassazione.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza per materia, Il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 4656 del 21.3.2022, ha ribadita la propria competenza per materia a decidere sui buoni fruttiferi postali in quanto non costituenti "strumenti finanziari", e ha stabilito che sussiste la competenza temporale dell'Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali.

Quanto alla competenza temporale dell'Arbitro rispetto alla domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna al cliente del foglio informativo da parte dell'intermediario, il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 11113 del 2025, ha affermato che "La violazione della regola di condotta, che radica la competenza temporale dell'Arbitro, non si esaurisce [...] necessariamente al momento della conclusione del contratto, ma, qualora il ricorrente non limiti la propria contestazione ad un difetto informativo in sede di sola sottoscrizione del buono (cfr. Coll. Coord., decisione n. 4656/2022), può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, ivi inclusa la consegna del foglio informativo, sono funzionali e strumentali".

Considerato che il ricorrente non circoscrive l'inadempimento dell'obbligo informativo al momento genetico della costituzione del rapporto, risalente al 2006, ai fini della determinazione della competenza temporale di questo Arbitro deve considerarsi l'ultimo momento in cui detti obblighi avrebbero potuto essere adempiuti – i.e. la data di prescrizione del diritto al rimborso – che nel caso di specie, come fra breve sarà illustrato, rimonta al giugno 2018, quindi a un momento che precede la competenza dell'ABF. Ne deriva l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno dispiiegata con il ricorso. Quanto alla domanda principale relativa alla corresponsione del valore dei buoni, rammenta il Collegio che il ricorrente è contitolare di n. 4 BFP appartenenti alla serie 18P, emessi il 12.12.2006 per l'importo di € 2.500,00 ciascuno. Dall'esame dei buoni agli atti, risulta che gli stessi: sono stati sottoscritti in data 12.12.2006; sul fronte e sul retro dei buoni non è apposta la dicitura "A TERMINE"; sul retro è indicata la serie di appartenenza "18P"; i buoni risultano cointestati al cliente.

Dallo "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali "BFPDICIOTTOMESI", presente sul sito web dell'intermediario emittente, si ricava conferma che la data di sottoscrizione dei titoli si colloca nel periodo di emissione della serie 18P.

Si rammenta come la posizione condivisa dei Collegi ABF è nel senso di non applicare ai buoni a termine di 18 mesi l'orientamento – espresso per altre Serie di BFP dal Collegio di Coordinamento nella pronuncia n. 8056/2019 – di individuare il dies a quo ai fini del computo della prescrizione nell'ultimo

giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione. Ne consegue che, essendo i buoni in questione stati emessi il 12.12.2006, individuandosi la data di scadenza nel 12.06.2008, il diritto al pagamento dei buoni si è prescritto il 12.06.2018.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie la domanda principale del ricorso e dichiara inammissibile quella subordinata.

IL PRESIDENTE